

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984

**Presidenza del Presidente VASSALLI,
indi del Vice Presidente GOZZINI**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Negri Anonio, Trantino ed altri, Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri, Bozzi, Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Vassalli - PSD) Pag. 3
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 3
LAPENTA (DC), relatore alla Commissione .. 3

«Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori» (63), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori;

«Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali» (156), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore» (255)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

– Gozzini (*Sin. Ind.*) Pag. 6, 7, 10 e *passim*
– Vassalli (PSI) 4, 5

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 7, 15, 16

COCO (DC), relatore alla Commissione ... 7, 9, 12
e *passim*

DI LEMBO (DC) 4, 10, 17

FILETTI (MSI-DN) 5, 12, 16 e *passim*

GALLO (DC) 17

GIANGREGORIO (MSI-DN) 9, 11, 12

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia . 10

17, 18

2^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1984)

MARTORELLI (PCI)	Pag. 9
PALUMBO (PLI)	8, 11, 12 e <i>passim</i>
RUFFINO (DC)	8, 16
TEDESCO TATÒ (PCI)	17
«Modifica all'articolo 31 del codice di procedura penale sulla competenza penale del pretore» (252)	
(Discussione e approvazione degli artico- li, con modificazioni)	
PRESIDENTE:	
- Gozzini (Sin. Ind.)	18, 22, 23
- Vassalli (PSI)	23, 24, 25 e <i>passim</i>

BATTELLO (PCI)	Pag. 24
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	28, 29
COCO (DC), relatore alla Commissione	22, 23, 26 e <i>passim</i>
GALLO (DC)	21, 22, 23 e <i>passim</i>
GIANGREGORIO (MSI-DN)	23
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia	18, 21, 22 e <i>passim</i>
MARTORELLI (PCI)	22, 24, 28 e <i>passim</i>
RUFFINO (DC)	28
TEDESCO TATÒ (PCI)	29

I lavori hanno inizio alle ore 17,45.

Presidenza del Presidente VASSALLI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Negri Antonio, Trantino ed altri, Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri, Bozzi, Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli, Mannuzzo, Violante, Macis, Fracchia, Granati Caruso e Bottari; Negri Antonio; Trantino Pazzaglia, Servello, Valensise, Macaluso, Maceratini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Abbatangelo, Fini, Tassi, Manna, Forner, Berselli, Agostinacchio, Matteoli e Zanfagna; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato, Rodotà, Balbo Ceccarelli, Bassanini, Codrignani, Barbato, Mancuso, Masina, Ferrara e Rizzo; Bozzi; Felisetti, Alagna, Mundo, Romano e Testa, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che il 17 aprile scorso ne ha chiesto il trasferimento alla sede redigente.

Non facendosi osservazioni e dando per acquisita la relazione già svolta in sede referente chiedo al relatore, senatore Lapenta, se ha qualcosa da aggiungere a quanto già detto.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo la nomina di una Sottocommissione per la redazione di un testo del disegno di legge da sottoporre al vaglio della Commissione.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi dichiaro favorevole a tale proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni e in accoglimento della proposta del relatore, alla quale si è dichiarato favorevole il Governo, indico quali componenti della Sottocommissione i seguenti senatori: Franza, Gallo, Giangregorio, Gozzini, Martorelli, Ricci, il relatore Lapenta oltre me stesso.

Resta ovviamente convenuto che potranno intervenire anche altri rappresentanti dei Gruppi politici che in questo momento non sono presenti.

Pertanto, in attesa delle conclusioni cui perverrà la Sottocommissione testè nominata, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato.

«Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori» (63), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori

«Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali» (156), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori

«Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore» (255)
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: «Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori» d'iniziativa dei senatori Bausi, Lombardi, De Cinque, Ruffino, Mezzapesa, Santalco, Nepi, Baldi e Saporito.

Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali» d'iniziativa dei senatori tedesco Tatò, Ricci, Maffioletti, Battello, Benedetti, Martorelli e Salvato; «Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore».

Data l'identità della materia, propongo che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge in titolo sono stati già esaminati congiuntamente anche in sede referente dalla nostra Commissione che, il 19 marzo scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede redigente - dopo l'elaborazione di un testo unificato predisposto in sede di sottocommissione - per consentirne al più presto la votazione definitiva da parte dell'Assemblea.

Non facendosi osservazioni, diamo per acquisita la relazione svolta in sede referente dal senatore Coco.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale, e propongo di prendere a base il testo unificato della Sottocommissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

DI LEMBO. Signor Presidente, mi consenta di sottolineare che alcuni colleghi della maggioranza sono in questo momento assenti, perchè chiamati a svolgere la loro funzione per argomenti urgenti presso la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari. Tuttavia, anche i disegni di legge in discussione presso questa Commissione sono urgenti, però considerato che alcuni colleghi assenti hanno fatto parte del Comitato ristretto, ritengo che quanto meno dovremmo sospendere i nostri lavori per permettere loro di raggiungerci.

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, prendo atto della sua preoccupazione, ma ritengo che i lavori della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari stiano terminando.

FILETTI. Signor Presidente, a questo punto vorrei fare alcune osservazioni di carattere generale che mi riserverò di svolgere poi in particolare di volta in volta, in occasione dell'esame dei singoli articoli. Tali osservazioni si riferiscono al testo proposto dalla Sottocommissione e, in particolare per quanto riguarda l'articolo 1, mi permetto di sottolineare l'opportunità di mantenere all'articolo 7 del codice di procedura civile la previsione che riguarda i contratti di locazione. Infatti, a mio parere, dovremmo conservare la norma di cui al secondo comma del testo originario che afferma: «Il conciliatore è altresì competente per le cause di sfratto per finita locazione e, in generale, per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili, il valore dei quali non ecceda lire seicentomila». Mi sembra altresì opportuno mantenere il terzo comma dell'articolo 1 del testo originario che si riferisce alle cause di risarcimento del danno, pur proponendo che il conciliatore rimanga competente soltanto fino ad un valore di lire 1 milione e mezzo, anziché tre milioni come è previsto.

Per quanto riguarda l'articolo 2, a me pare che vi sia un'omissione piuttosto grave in quanto non cogliamo l'occasione per dettare i criteri relativi alla determinazione del valore delle cause che si riferiscono a beni immobili. Non basta affermare che il pretore è competente per le cause, relative a beni immobili, di valore non superiore a lire 5 milioni se poi non precisiamo come deve essere determinato tale valore posto che per effetto della legge per la riforma tributaria - è venuto meno il criterio che sta alla base della determinazione di tale valore.

Pertanto, insieme al senatore Giangregorio, ho presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 6 che prevede una regolamentazione per determinare il valore di queste cause. Mi permetto ora di leggerlo, affinché la Commissione possa esserne edotta e prendere al riguardo le opportune determinazioni:

«L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 15. - Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;
per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”».

Passando poi all'articolo 3 non mi sembra condivisibile la norma per la quale il conciliatore in ogni caso debba decidere secondo equità. È vero che si fa riferimento all'osservanza dei principi regolatori della materia, ma si tratta di un riferimento troppo generico che di volta in volta potrà dar luogo a divergenze interpretative e quindi a ragioni di competenza che, anzichè servire allo snellimento delle procedure, potranno portare al prolungamento delle medesime.

Per cui a me pare che dovremmo adagiarci a quella che è la proposta del disegno di legge governativo che stabilisce che il conciliatore decide secondo equità le cause, il cui valore non ecceda le lire 660.000.

Altro punto su cui il mio Gruppo fa delle osservazioni è quello di cui all'articolo 5 laddove si parla di appellabilità delle sentenze del conciliatore. È di tutta evidenza che tale articolo 5 è correlato al precedente articolo 3, perchè se noi prevediamo il criterio della decisione secondo equità, evidentemente non possiamo ignorare l'articolo 111 della Costituzione. Pertanto pur non essendo appellabili, le sentenze sono ricorribili per Cassazione. Evidentemente potremmo omettere questa norma ove venisse ripristinato il testo di cui all'articolo 3 del disegno di legge governativo.

Presidenza del Vice Presidente GOZZINI

(Segue FILETTI). Allo stato non avrei da svolgere altre osservazioni. Forse potremmo cogliere l'opportunità - ma prolungheremmo certamente i nostri lavori - di procedere alla modifica di qualche altra norma di legge che potrebbe influire sulla competenza e quindi anche sulla celerità dei procedimenti giudiziari. Ma, tenuto conto dell'urgenza che abbiamo di licenziare questo disegno di legge e degli impegni assunti dalla Commissione anche in sede di conferenza dei presidenti di Gruppo, ritengo di non dover aggiungere altro. Potremmo limitarci a vagliare le proposte della Commissione e decidere in ordine ad esse in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli nel testo unificato proposto dalla Sottocommissione e già esaminato dalla Commissione in sede referente:

Art. 1.

(Aumento della competenza del conciliatore)

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Competenza del conciliatore)*. - Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a

lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È altresì competente, per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali».

Il senatore Filetti ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il testo dei commi secondo e terzo dell'articolo 1 del disegno di legge presentato dal Governo (n. 255):

«Il conciliatore è altresì competente per le cause di sfratto per finita locazione e, in generale, per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili il valore delle quali non eccede lire seicentomila.

Per le cause di risarcimento del danno a cose conseguente alla circolazione dei veicoli il conciliatore è competente sino al valore di lire tre milioni».

COCO, *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione ha valutato lungamente l'opportunità di graduare questi aumenti di competenza e si è arrivati al testo che stiamo esaminando. Sarebbe opportuno non modificarlo e non riaprire una discussione che è stata condotta con molto interesse da parte di tutti.

Per questi motivi e non perchè sia sbagliata una tesi e giusta l'altra, sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Filetti.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Art. 2.

(Aumento della competenza del pretore)

All'articolo 8 del codice di procedura civile il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni».

È approvato.

Art. 3.

(Pronuncia secondo equità)

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia».

Il senatore Filetti, con il senatore Giangregorio, ha presentato un emendamento tendente a ripristinare il testo dell'articolo 3 del disegno di legge del Governo. Ne do lettura:

(Pronuncia secondo equità)

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire seicentomila».

Per l'articolo 3 ho già sottolineato l'opportunità di mantenere il testo proposto dal Governo perchè non mi sembra conferente che tutti i procedimenti davanti al conciliatore siano decisi secondo equità. Anche se si fa riferimento ai principi regolatori della materia, si tratta di una dizione troppo generica che potrebbe dar luogo a divergenze interpretative di notevole rilevanza. Peraltro, l'approvazione del testo proposto dalla Sottocommissione comporterà un enorme carico di pendenze dinanzi alla Corte di cassazione perchè molti giudizi passeranno direttamente dalla conciliazione alla Cassazione. Non mi sembra congrua questa disposizione.

RUFFINO. In sede di Sottocommissione abbiamo limitato la competenza del conciliatore alle cause di valore non superiore a lire un milione ed abbiamo respinto l'emendamento del senatore Filetti che prevedeva di elevare la competenza del conciliatore a lire tre milioni. Abbiamo ritenuto congruo proporre che il conciliatore decida secondo equità, osservando i principi regolatori della materia. Non ritengo che ciò possa comportare un aumento di cause di fronte alla Corte di cassazione.

PALUMBO. Devo esprimere perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 3 proposta dalla Sottocommissione. Avevo già suggerito durante l'iter di questo disegno di legge di limitare il giudizio secondo equità alle cause il cui valore non ecceda le lire duecentocinquanta mila. Già mi sembrava qui che far decidere secondo equità le cause fino ad un valore di lire seicentomila fosse eccessivo; quindi, il testo proposto dalla Sottocommissione non va certamente nel senso dell'osservazione da me fatta a suo tempo ma in senso contrario, poichè si propone di far

decidere secondo equità tutti i giudizi di competenza del conciliatore. Sono estremamente perplesso anche perchè, in relazione a quanto dispone il successivo articolo 5, ridurremo forse le pendenze dinanzi al pretore ma porteremo molti di questi giudizi direttamente al giudice di legittimità. Non so se questo servirà al buon andamento della giustizia, soprattutto alla sua celerità, ma quello che più ci deve preoccupare è che si aggrava la posizione degli utenti i quali, se non vorranno rinunciare a ciò che ritengono essere un loro diritto, saranno costretti a ricorrere in Cassazione sostenendo costi enormi non rapportati certamente al valore economico della lite in cui si fossero trovati soccombenti. Sotto questo profilo ripeto di essere perplesso, ed adopero questa espressione per dire che sono contrario al testo proposto dalla Sottocommissione.

Presento, signor Presidente, un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda la lire duecentocinquantamila”».

Presento anche, in via subordinata, emendamenti diversi soltanto nell'indicazione della cifra in questione: «400.000»; «500.000»; «600.000».

GIANGREGORIO. Ritengo che sia necessario mantenere il testo dell'articolo 3 presentato dal Governo, perchè penso che la modifica proposta dalla Sottocommissione comporterebbe un danno non indifferente a carico dell'utente della piccola giustizia.

Desidero fare l'esempio del cittadino che, basandosi su una cambiale il cui ammontare rientri nei limiti di competenza del conciliatore, chieda un'ingiunzione di pagamento. Se il debitore dovesse fare opposizione si instaurerebbe un giudizio ordinario di cognizione e il conciliatore - secondo il testo del Governo - dovrebbe giudicare in base ad equità. Può accadere però che il giudice conciliatore ritenga equa, ad esempio, la somma di 300.000 lire a fronte di un milione. Il cittadino, in questo caso, per poter recuperare quello che è consacrato in un titolo esecutivo, dovrebbe ricorrere per Cassazione. Mi pare che ciò sia eccessivo.

MARTORELLI. Non mi sembra che rientri in un'altra soluzione equitativa ridurre il debito cartolaro cambiario.

COCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come penso tutti i colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto, sono consapevole che il concetto di giudizio secondo equità soddisfa una sensazione più epidermica che razionale di giustizia. È proprio per questo motivo che il Comitato ha modificato il testo originario disponendo all'articolo 3 che «il conciliatore decide secondo equità, osservando i principi regolatori della materia». L'equità, quindi, non deve nè può certamente andare *contra legem* e neppure in maniera

eccessiva *prater legem*, deve essere invece un'equità processuale e sostanziale che si muove nel rispetto dei principi regolatori della materia nonchè essere adeguata al tenore e alla consistenza degli interessi in gioco di fronte al conciliatore.

Alcuni colleghi hanno poi osservato, a proposito della inappellabilità delle sentenze del conciliatore, che deve essere garantita al cittadino una giustizia maggiore. In proposito desidero far presente che rendendo la giustizia più formale non assicuriamo affatto un buon servizio al cittadino. Una giustizia troppo complicata rispetto agli interessi in gioco, infatti, costituisce un danno proprio per gli interessati.

È stato detto poi che con la dizione approvata in sede di Comitato ristretto si finirà con l'intasare il lavoro della Corte di cassazione; ma anche questa osservazione mi pare sia contraria agli intendimenti del nostro Comitato che ha invece proprio inteso bloccare questa litigiosità di secondo grado e lasciarla solo per i casi in cui la parte ricorrente consideri di aver ricevuto un danno tanto grave da giustificare il ricorso.

Insisto pertanto affinché sia votato il testo proposto dal Comitato e faccio osservare che siamo arrivati a tali conclusioni non per fare comunque giustizia più rapida, ma per avere una giustizia più adeguata alla reale consistenza degli interessi in gioco.

Il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti.

DI LEMBO. Signor Presidente, voterò contro il testo presentato dalla Sottocommissione non solo perchè mi hanno convinto le argomentazioni dei colleghi che hanno proposto gli emendamenti sostitutivi, ma perchè mi sono persuaso, anche a seguito dell'intervento del relatore, che non è possibile giudicare secondo equità osservando nel contempo i principi regolatori della materia. Ciò infatti significherebbe sempre decidere tenendo conto dell'attuale legislazione, con l'unica differenza che le decisioni non sono tradotte da un magistrato ordinario.

D'altra parte, considerando le cose dal punto di vista di chi si rivolge al conciliatore, non mi sento di dire che la cifra di un milione sia un'entità economica da sottovalutare o sopravvalutare. Così come ogni altra valutazione che attiene alle persone, infatti, il valore può essere ritenuto congruo o meno in base ad una decisione assolutamente soggettiva.

È per questi motivi che, come ho detto, voterò contro l'articolo 3 così come proposto in sede ristretta. Voterò invece a favore dell'emendamento presentato dal senatore Filetti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Filetti e Giangregorio, tendente a ripristinare il testo dell'articolo 3 del disegno di legge del Governo, del quale ho già dato lettura.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Palumbo tendente a sostituire l'articolo 3 del testo della Sottocommissione come segue:

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda le lire duecentocinquantamila».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento subordinato presentato dal senatore Palumbo che differisce dal precedente soltanto nell'indicazione della cifra: «400.000» invece di «250.000».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento ancora subordinato del senatore Palumbo che, identico ai precedenti, reca però la cifra di «500.000 lire».

Non è approvato.

Metto ai voti l'ultimo degli emendamenti del senatore Palumbo:

«Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire seicentomila».

Ricordo che tale emendamento coincide con un altro presentato anche dal senatore Filetti.

Non è approvato.

PALUMBO. Dichiaro che mi asterrò dal voto sull'articolo 3.

GIANGREGORIO. Voterò contro l'articolo 3 così come esso è stato formulato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo della Sottocommissione.

È approvato.

Art. 4.

(Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore)

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire cinquecentomila, davanti al

pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

Anche a questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: «cinquecentomila» con l'altra: «seicentomila».

COCO, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

PALUMBO. Signor Presidente, come su altri articoli anche su quello in esame avevo in animo - e lo avevo fatto a suo tempo - di presentare alcuni emendamenti in pratica sostanzialmente identici o correlati con quelli che sono stati testè respinti dalla Commissione; poichè a questo punto mi sembra del tutto inutile farlo, eviterò di presentarli. Tuttavia mantengo le riserve già espresse in precedenza e, in particolare sull'emendamento in esame, annunzio il mio voto di astensione.

FILETTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento in esame.

GIANGREGORIO. Anch'io dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo all'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

(Impugnabilità delle sentenze del conciliatore)

L'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione».

FILETTI. Signor Presidente, l'articolo 5 apporta una modifica sostanziale all'attuale norma dell'articolo 339 del codice di procedura civile relativo all'appellabilità delle sentenze. Posto che le sentenze del conciliatore sono ricorribili per cassazione, tutte le sentenze sono inappellabili indipendentemente dalla decisione secondo i criteri dell'equità. Ma allora, colleghi, non vi pare che approvando l'articolo in discussione aumentiamo fortemente il carico della Cassazione? Dobbiamo tener presente che la cifra di un milione, per determinate persone, oggi è una somma rilevante; se noi ad esempio facciamo riferimento

alle pensioni, dobbiamo considerare che molte persone percepiscono una pensione inferiore alle 200.000 lire al mese, per cui 1.000.000 equivale a cinque mensilità. Pertanto non posso accettare una norma di tal genere che demanda alla competenza della Cassazione - e cioè soltanto in sede di legittimità - l'esame di determinate controversie proposte davanti al conciliatore. Esprimo quindi, anche a nome del collega Giangregorio, il voto contrario sull'articolo 5.

PALUMBO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto di astensione su questa norma in relazione alle motivazioni che ho già espresso in precedenza. Anch'io avverto la stessa preoccupazione per la necessità di ricorrere alla Corte di cassazione avverso le sentenze del conciliatore; queste in assoluto possono avere una valenza che può sembrare irrilevante, ma in via relativa - per i possibili ricorrenti - potrebbero avere una notevole importanza. Confermo intanto il mio voto di astensione su questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Art. 6.

Nel numero 4) del secondo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile sono soppresse le parole: «e alle modalità di uso».

È abrogato il secondo comma dell'articolo 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6. Ne do lettura.

Art. 6.

(Sostituzioni, abrogazioni e modifiche)

I numeri 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;

4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case».

L'articolo 341 del codice di procedura civile è così modificato:

(Giudice d'appello). - «L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

Il primo comma dell'articolo 658 del codice di procedura civile è così modificato:

«Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti».

L'articolo 661 del codice di procedura civile è così modificato:

«(Giudice competente). – Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata».

I primi due commi dell'articolo 667 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti è sempre competente il pretore adito davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione nel merito se la causa è di sua competenza.

Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa».

Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili».

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il secondo comma dell'articolo 45 della medesima legge sono abrogati.

L'articolo 45, quinto comma della legge 27 luglio 1978, n. 392, è così modificato:

«In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma».

Nell'articolo 48 della legge 27 luglio 1978, n. 392, primo comma sono soppresse le parole: «o il conciliatore».

Il secondo comma del medesimo articolo è abrogato.

Il primo comma dell'articolo 51 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«L'appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie negli articolo 30 e 45 si propone al tribunale».

L'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è così modificato:

«(Esenzioni fiscali ed onorari professionali). – Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il

cui valore non eccede le lire 600.000, nonchè i provvedimenti di cui all'articolo 44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà».

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, devo dire che la disposizione si rende necessaria come conseguenza della scelta operata dalla Sottocommissione, cioè quella di sottrarre alla competenza del conciliatore tutta la materia concernente le locazioni di beni immobili, qualunque sia il valore dell'immobile.

Appare quindi necessario procedere alla abrogazione espressa di quelle disposizioni processuali contenute nella legge n. 392 del 1978 sull'equo canone, salva in ogni caso la clausola finale di sicurezza riguardante l'abrogazione implicita delle norme incompatibili con il presente provvedimento.

In particolare, con riferimento alle singole disposizioni emendate si osserva: al punto 1) si tratta solo di espungere, dall'attuale testo del codice di procedura civile, ogni riferimento al conciliatore; al punto 2) l'emendamento consegue al fatto che con l'articolo 5 si è prevista l'inappellabilità delle sentenze del conciliatore; ai punti 3), 4), 5) e 6) si tratta soltanto di eliminare dalle vigenti norme del codice di procedura civile la previsione del conciliatore; ai punti 7), 8), 9) e 10) gli emendamenti conseguono alla soppressione della competenza del conciliatore in materia di locazione di immobili; al punto 11) l'emendamento mira a conservare l'attuale limite di valore - lire 600.000 - entro cui vige il regime di esenzione fiscale e di riduzione degli oneri prefissati, tenuto conto dell'abolizione della competenza del conciliatore.

COCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame: restano naturalmente alcuni profili di coordinamento da sistemare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire integralmente l'articolo 6, salve restando le esigenze di coordinamento richiamate dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame di un emendamento aggiuntivo, presentato dai senatori Filetti e Giangregorio, volto ad inserire l'articolo 6-bis. Ne do lettura:

«L'articolo 15 del codice di procedura civile è così sostituito: "Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà ed al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume da quello della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile».

FILETTI. Signor Presidente, si tratta di determinare le modalità necessarie al fine di stabilire il valore delle cause di natura immobiliare. In seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria non si può fare più riferimento a quei criteri che venivano adottati per determinare il valore di tali cause. La maggior parte delle cause in materia, anche per servitù di poco conto, vengono ritenute di valore indeterminabile e quindi affidate alla cognizione dei tribunali. Mi pare pertanto opportuno stabilire in questa occasione i criteri per determinare tale valore; questi criteri sono proposti in relazione al reddito dominicale, per quanto concerne i terreni, ed alla rendita catastale, per quanto riguarda i fabbricati. Ritengo che questa norma sia accoglibile anche perchè prevede una distinzione in ordine alla natura delle cause, a seconda che queste si riferiscano alla proprietà, all'usufrutto, all'abitazione o, in materia di servitù, al valore del fondo servente. Questi criteri peraltro sono ispirati anche a quelli attuali del codice di procedura civile, mutando soltanto il riferimento al reddito dominicale ed alla rendita catastale così come è previsto dall'attuale articolo 15.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono stati ben calcolati i coefficienti in relazione ai redditi odierni? Non vorrei infatti che, tenendo presenti le valutazioni del vecchio codice di procedura civile, tutte le cause vadano a finire in tribunale.

FILETTI. Potrebbero andare a finire in pretura, perchè il catasto ancora non è aggiornato: infatti è ancora vigente quello del 1939.

RUFFINO. Senatore Filetti, vorrei chiederle, come esempio, quale può essere la rendita catastale di un fabbricato di 80-100 metri quadrati.

FILETTI. Bisognerebbe controllare a quale categoria appartenga questo fabbricato: ci sono 11 categorie e quindi non posso rispondere con precisione.

COCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che la *ratio* dell'emendamento in esame sia particolarmente apprezzabile; tuttavia, al fine di evitare incertezze di interpretazione, nonchè l'instaurazione di troppe cause - perchè questo è contro lo spirito della riforma - credo che dovremmo approfondire ulteriormente la norma per una più puntuale valutazione del valore delle cause di natura immobiliare.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Anch'io ritengo che l'emendamento sia apprezzabile e molto degno di essere preso in seria considerazione da noi.

Un minimo di prudenza però esige una riserva di valutazione sui parametri di competenza indicati, sui quali, allo stato attuale, non sono in grado di esprimere un giudizio motivato.

Pertanto, faccio una proposta alla Commissione, se mi è consentito, signor Presidente. Visto che per martedì è prevista una seduta della Commissione giustizia, credo che non dovremmo formalizzarci sul fatto che entro questa sera il provvedimento sulla competenza del pretore e del conciliatore debba essere approvato. Se la Commissione è d'accordo, chiedo che l'esame del disegno di legge n. 255 venga sospeso, in modo da consentire al Governo di esprimere sull'emendamento dei senatori Filetti e Giangregorio un giudizio motivato e verificabile. Così facendo, secondo me, potremmo eventualmente migliorare la pur valida proposta formulata nell'emendamento.

DI LEMBO. Credo che la proposta del Governo debba essere accolta. Infatti, pur rendendomi conto dello sforzo dei proponenti di razionalizzare la materia trattata dall'articolo 15 del codice di procedura civile, devo ricordare che è vero che agli effetti tributari esiste una valutazione automatica fatta dal fisco moltiplicando il reddito catastale per determinati parametri, ma è anche vero che esso riguarda solo i terreni agricoli.

FILETTI. Infatti nell'emendamento i beni immobili non sono trattati tutti alla stessa stregua.

GALLO. Proprio per distinguere si fa riferimento al reddito dominicale e alla rendita catastale.

DI LEMBO. Dobbiamo stare attenti. Il collega Filetti faceva riferimento a come si comporta il fisco, e quest'ultimo si comporta in maniera diversa a seconda dei costi. Da una parte moltiplica il reddito dominicale per determinati coefficienti secondo le colture per determinare il valore dei terreni destinati all'agricoltura; per quanto riguarda invece i suoli edificabili, calcola il valore venale in comune commercio e non moltiplica la rendita catastale per dei parametri.

Per queste ragioni ritengo assai opportuna la proposta del Governo di un rinvio per approfondire il merito dell'intera materia.

COCO, *relatore alla Commissione*. A mio avviso sarebbe meglio andare avanti nell'esame del provvedimento, accantonando l'articolo aggiuntivo.

TEDESCO TATÒ. Poiché il collega Filetti poneva giustamente la questione della collocazione della norma, che effettivamente non può essere messa in coda, credo che il problema possa essere risolto in sede di coordinamento. Possiamo benissimo approvare gli articoli 7 e 8, salvo poi, una volta definito e mi auguro accolto con le dovute valutazioni l'emendamento, vedere il punto dove collocarlo e cambiare, eventualmente, la numerazione.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con le proposte dei senatori Coco e Tedesco Tatò.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, resta inteso che l'esame dell'articolo aggiuntivo 6-bis è accantonato.

Art. 7.

(Disciplina transitoria)

I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

È approvato.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione per i disegni 63, 156 e 255 è rinviato ad altra seduta.

«Modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale sulla competenza penale del pretore» (252)

(Discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale sulla competenza penale del pretore».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 17 aprile scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede redigente.

Non facendosi osservazioni, diamo per acquisita la relazione svolta in sede referente dal senatore Coco.

Dichiaro aperta la discussione generale e propongo di prendere a base il testo del disegno di legge predisposto in sede di Sottocommissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore».

Faccio presente che, a seguito dell'elaborazione di tale testo è intervenuto un parere del Consiglio superiore della magistratura che, nel complesso, ritengo favorevole nei confronti di tutte le scelte operate dalla Sottocommissione. Si tratta, peraltro, di un parere molto penetrante e acuto che solleva alcuni problemi in ordine soprattutto agli articoli 4 e 5, sulle impugnazioni e sulla questione delle pene.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo intende preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti agli articoli del testo predisposto dalla Sottocommissione.

Il primo, di carattere formale, tende a sopprimere, alle ultime righe dell'articolo 1, il riferimento ai reati previsti dalla legge finanziaria perchè si ritiene sistematicamente più opportuno inserire un articolo successivo che riprende la stessa materia con un riferimento più corretto dal punto di vista tecnico. Quindi questo è un emendamento che non ha nessun valore sostanziale. Sempre all'articolo 1, invece, il Governo presenta un emendamento in cui chiede di reinserire, rispetto al testo del comitato ristretto, il tema dell'omicidio colposo. Ho detto prima, anche al senatore Gallo, che ritengo legittimo far questo; comunque, avendo scelto ed accettato la sede redigente, mi rimetto al parere della Commissione così come mi sembra giusto e non sto a motivare il perchè altrimenti diventerei un po' petulante.

All'articolo 2, e qui ci terrei particolarmente all'attenzione del senatore Gallo, c'è un emendamento che pure riteniamo formalmente utile. In sostanza, anzichè una descrizione come quella contenuta nel testo del Comitato ristretto rispetto al tipo di aggravanti, si fa menzione delle aggravanti ad effetto speciale tenendo conto che due articoli più avanti questo viene specificato.

All'articolo 3 c'è un emendamento anche questo di indole puramente formale perchè viene aggiunto il richiamo alla pena alternativa cioè si consente l'appello che non era previsto in caso di condanna appena alternativa. Di questo non c'era menzione nel testo della Sottocommissione e viene qui reinserito. C'è poi un'altra correzione formale che fa riferimento ad una sentenza recente della Corte costituzionale relativa a tutte le dichiarazioni di estinzione del reato che sono state dichiarate appellabili da parte della Corte costituzionale stessa. Quindi anche questo è un inserimento che ci sembra necessario.

Il contenuto dell'emendamento all'articolo 4, sostitutivo di quello presentato dalla Sottocommissione, fa ancora riferimento al tema delle circostanze speciali, quindi non sorge alcun problema.

I successivi emendamenti aggiuntivi degli articoli 6, 7 e 8 si riferiscono (e qui do conto implicitamente della circostanza che il Governo accetta la scelta della Sottocommissione) alla identificazione delle Corti d'appello come giudice unico di tutti gli appelli. Debbo dire che è una scelta che viene fatta con grande consapevolezza dei rischi che si corrono e quindi dell'esigenza di tenerne conto.

Per quanto riguarda i pareri che ci sono giunti, ricordo, quando la Sottocommissione rappresentò questa sua congettura, di aver chiesto un minimo di riflessione e la possibilità di valutare anche opinioni che riguardassero la cassa forense ed i magistrati. È stato allora il senatore

Gallo, che è un esperto, a chiedere che l'interlocutore fosse il Consiglio superiore della magistratura ed io mi son rivolto a questo organismo con riferimento ad un'unica domanda; poi il parere è stato articolato su tutto il testo e, sotto certi aspetti, non mi trova concorde.

Ad esempio, in tema di omicidio colposo il Consiglio superiore della magistratura, con una transazione a mio avviso inaccettabile, ritiene di lasciare al pretore la competenza sugli omicidi colposi da incidente stradale e di togliergli, invece, quella sugli infortuni sul lavoro. Si tratta di una scelta che rifiuto, in quanto innesterebbe un tema di politicità del quale non vi è nessun bisogno e che non risulterebbe in alcun modo plausibile. La mia opinione, pertanto, è la seguente: o tutto o niente.

Per quanto riguarda le corti d'appello, mi è sembrato utile che il Consiglio superiore della magistratura (il quale sarà comunque coinvolto nei problemi organizzativi che certamente sorgeranno) esprimesse in merito le proprie valutazioni.

Come la Commissione avrà avuto modo di osservare, è stato espresso un parere positivo a maggioranza. Avendo ascoltato di persona le motivazioni di tale parere, posso peraltro affermare che attorno ad esso si è realizzato un minimo di autentico coordinamento e di rapporto tra il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministero.

Infatti, secondo l'esperienza tradizionale si richiede inizialmente un parere su determinati disegni di legge; nel frattempo, i provvedimenti seguono la propria sorte in Parlamento (nascono, muoiono, si fermano, rivivono e così via) e dopo qualche anno dagli archivi del Consiglio superiore della magistratura viene trasmesso un parere intempestivo che ormai non interessa più nessuno. In questo caso, invece, il parere è stato tempestivo e motivato.

Ritengo, inoltre, doveroso informare la Commissione del fatto che quei componenti del Consiglio superiore della magistratura che si sono espressi in senso negativo non lo hanno fatto per un loro rifiuto pregiudiziale, bensì preoccupati dall'ipotesi che una scelta di questo tipo possa, in prospettiva, far sorgere l'esigenza di una redistribuzione delle funzioni e della geografia delle corti. Si tratta di una posizione che non condivido; infatti, nessuno pensa di legiferare per l'eternità.

Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, il problema principale è quello del coordinamento di una diversa configurazione delle competenze. A tale fine, il primo di tali articoli aggiuntivi è volto a sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale, le parole: «procuratore della Repubblica» con le altre: «procuratore generale presso la Corte d'appello».

Il Governo confida che l'approvazione e l'applicazione del provvedimento in esame dia modo al Parlamento di manifestare maggiore attenzione per la materia che stiamo trattando. Per parte mia, mi auguro che si apra un confronto intenso e proficuo su tutte le scelte organizzative e strutturali da compiere, altrimenti questa scelta non potrà che inabissarsi per l'incapacità di adeguare i momenti organizzativi e strutturali al senso molto radicale della opzione.

È stata, infine, colmata la *vacatio legis* che la Sottocommissione aveva lasciato irrisolta indicando come termine per l'entrata in vigore

della legge quello di 90 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, al fine di avviare l'esperienza in termini tali da consentire un minimo di soluzioni organizzative.

GALLO. Desidero innanzitutto esprimere la mia ammirazione per la chiarezza, la congruità e la limpidezza degli emendamenti presentati dal Governo. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 1, relativo alla competenza in materia di omicidio colposo, si tratta di una scelta che non riguarda il tecnicismo della legge, ma di una scelta di fondo sulla quale, peraltro, è già stato detto tutto ciò che si poteva dire.

Gli emendamenti presentati dal Governo migliorano notevolmente il testo elaborato dalla Sottocommissione, raggiungendo risultati che si possono veramente considerare un modello di tecnica legislativa chiara e facilmente leggibile da parte di tutti i destinatari, sia quelli chiamati all'interpretazione ed all'applicazione delle norme, sia i comuni destinatari delle norme penali medesime.

Vorrei sottolineare, in particolare, la mia piena adesione agli emendamenti relativi alla materia delle circostanze ad effetto speciale, soprattutto per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 4, con il quale - in sede di revisione dell'articolo 63 del codice penale - si tende a specificare opportunamente che cosa si debba intendere per circostanza ad effetto speciale.

Gli emendamenti presentati dal Governo rientrano sempre nell'ambito delle conclusioni raggiunte dalla Sottocommissione, ma la loro formulazione è, a mio avviso, molto più chiara ed aderente agli orientamenti espressi dalla medesima.

Per quanto concerne, infine, il problema della competenza in materia di omicidio colposo, condivido l'opinione poc'anzi espressa dal Ministro: o tutto o niente. Tale competenza, infatti, deve essere estesa a tutti i casi di omicidio colposo, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 589 del codice penale; in caso contrario, si produrrebbero distinzioni che farebbero, quanto meno, sorgere il sospetto di discriminazioni ideologiche alquanto spiacevoli, che rispetto ad una legge così importante e così qualificante sarebbero certamente fuori luogo.

Per tutti questi motivi ribadisco, pertanto, la mia piena adesione agli emendamenti presentati dal Governo.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi consenta di prendere nuovamente la parola per una postilla. Ritengo, infatti, di dover dare conto alla Commissione che, per quanto riguarda la materia dello spostamento in appello, essa è attribuita esclusivamente alle corti d'appello.

Il diritto forense ha espresso, in materia, un parere critico, salvo l'accettazione, in via subordinata, dell'ipotesi di differire la competenza in appello esclusivamente per quei reati che vengano, con questo provvedimento, devoluti alla competenza del pretore.

Ritengo che si tratti di una scelta netta. Oltretutto, a mio parere, operare una distinzione tra tribunali e corti d'appello potrebbe creare complicazioni.

MARTORELLI. Uno degli emendamenti aggiuntivi da lei presentati (quello che dovrebbe diventare, in pratica, l'articolo 7 del disegno di legge) riguarda la trasmissione delle sentenze e delle condanne al procuratore generale presso la Corte d'appello, mentre, nella normativa vigente, si fa ancora riferimento al procuratore della Repubblica. È questo il fine?

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sì, è questo. L'ho già chiarito.

GALLO. Avevo prospettato inizialmente l'esigenza di un rinvio dell'esame proprio per valutare il voluminoso parere che ci è stato trasmesso e nel quale si esprimono critiche e valutazioni che sono limpide e chiare.

Sapete tutti che non sono certamente prodigo di elogi nei confronti del Governo. Tuttavia, quando ci si trova di fronte a prodotti così rifiniti come gli emendamenti che il Ministro ha illustrato, ritengo che la proposta possa essere revocata e che la Commissione sia in grado di procedere nella votazione già questa sera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo elaborato dalla Sottocommissione. Ne do lettura.

Art. 1.

All'articolo 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:

falsità, di cui all'articolo 491 del codice penale, con esclusione del testamento olografo;

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui al primo comma dell'articolo 572 del codice penale;

rissa di cui all'articolo 588, secondo comma, primo periodo, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui taluno rimane ucciso o riporta lesioni gravi o gravissime;

violazione di domicilio di cui all'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale;

furto, di cui all'articolo 625 del codice penale;

ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale;

Sono altresì di competenza del pretore i reati previsti dalle leggi finanziarie per i quali è stabilita la sola pena della multa e dell'ammenda».

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento soppressivo delle parole: «Sono altresì di competenza del pretore i reati

previsti dalle leggi finanziarie per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda».

COCO, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Ancora all'articolo 1 il Governo ha presentato il seguente emendamento: dopo la parola «gravissime» aggiungere le seguenti: «di omicidio colposo con esclusione dell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 589 del codice penale».

GIANGREGORIO. Sono contrario a questo emendamento.

COCO, *relatore alla Commissione*. Il relatore si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Presidenza del Presidente VASSALLI

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Delle circostanze aggravanti non si tiene conto salvo di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

A questo articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo: «Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quella ad effetto speciale».

Noto che è la prima volta che in una legge si adotta una locuzione che esiste soltanto in dottrina.

GALLO. Non è la prima volta che un concetto dottrinario diventa concetto legislativo. Poi abbiamo un articolo 63 che è estremamente preciso.

MARTORELLI. La definizione data delle circostanze ad effetti speciali prevista più avanti da un emendamento del Governo non so se sia preferibile trasferirla a questo punto.

PRESIDENTE. Le faccio presente che quell'emendamento è collocato a proposito dell'articolo 63, che è proprio quello che definisce le circostanze come norme generali. La definizione delle circostanze si trova negli articoli 60 e seguenti.

GALLO. Il testo del Governo va bene.

BATTELLO. Temo - vorrei che non fosse così - che sorgeranno problemi di coordinamento e quindi problemi sostanziali quando si dovranno scegliere le disposizioni in materia di calcolo della pena agli effetti della carcerazione preventiva. Non entro nel merito: si tratta semplicemente di una preoccupazione.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Abbiamo predisposto emendamenti tenendo conto di questo aspetto.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chiarimento di questa formula, in particolare al senatore Gallo ed al Governo. Se ho ben capito, dalla definizione dell'articolo 63 proposta con l'emendamento n. 4, le circostanze ad effetto speciale sono una sottospecie di quelle per le quali la legge determina la pena in misura indipendente dalla pena prevista per il reato base.

GALLO. La formula - «circostanze per le quali la legge determina la pena in misura indipendente dalla pena prevista per il reato base» è puramente e semplicemente allusiva, che non precisa, perchè non dà un criterio alla stregua del quale si possa dire: «quando... allora...». Per questo si era pensato di introdurre un criterio legislativo che stabilisse il passaggio dall'effetto comune agli altri casi. È questo il criterio deontologico di discriminazione tra le circostanze aggravanti. Sentiamo come veramente importante il passaggio dalla circostanza ad effetto comune (fino ad un terzo) alla circostanza che va al di là dell'effetto aggravatore disposto dagli articoli 61 e seguenti. Quindi viene definito un criterio con un guadagno assolutamente notevole agli effetti della interpretazione della legge penale, soprattutto dell'articolo 63, quando ci si trovi di fronte a quella categoria di circostanze che importano una pena stabilita in un modo indipendente dalla pena prevista per il reato base, come è puntualmente ripreso proprio nell'emendamento all'articolo 4: «sono circostanze ad effetti speciali quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo».

PRESIDENTE. Perchè quella circostanza che comporta una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato non può essere chiamata anch'essa circostanza ad effetto speciale? Perchè questa distinzione? Una volta che si introduce l'idea di circostanze ad effetti speciali mi pare che rientrino in tale categoria sia quelle che comportano un aumento o diminuzione diversa da un terzo, sia quelle che comportano una pena del tutto autonoma.

GALLO. L'obiezione è estremamente arguta. Può forse giovare a fronteggiarla questa riflessione: quando la pena è di specie diversa, non abbiamo un effetto speciale, ma sostitutivo. L'effetto speciale presuppone un rapporto da genere a specie e dunque una identità di pena.

PRESIDENTE. Cioè si prevede una pena di specie diversa. Quindi vi sono due categorie, mentre oggi la legge ne prevede una sola.

GALLO. No: la legge prevede due specie, perchè parla di pena di specie diversa e pena aumentata o diminuita in maniera diversa. Noi introduciamo solamente un criterio in base al quale quantitativamente si stabilisce quando si verifica questo aumento.

PRESIDENTE. D'accordo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Governo.

È approvato.

Art. 3.

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512. - (*Appello contro sentenze del pretore*). - Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale della Repubblica nel caso di proscioglimento se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione».

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del Governo. Ne do lettura:

Art. 3.

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 512. - (*Appello contro sentenze del pretore*). - Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Come ho già detto l'emendamento proposto intende soltanto migliorare il testo predisposto dalla Sottocommissione.

COCO, *relatore alla Commissione*. Il testo del Governo è preferibile.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 3 nel testo proposto del Governo.

È approvato.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina un aumento ovvero una diminuzione della pena in misura superiore ad un terzo, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta».

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del Governo. Ne do lettura:

«Il terzo comma dell'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dal Governo.

È approvato.

Art. 5.

Il quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il termine è di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento».

È approvato.

È stato presentato un emendamento, da parte del Governo, tendente ad aggiungere dopo l'articolo 5 il «seguito articolo 6:

Art. 6.

Nell'ultimo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale le parole «procuratore della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti «procuratore generale presso la corte d'appello».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

È stato presentato da parte del Governo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo testè approvato, il seguente articolo 7:

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il pretore trasmette al procuratore generale, il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, la copia delle sentenze e l'elenco delle

condanne pronunciate per decreto contro le quali non sia stata fatta opposizione. Nell'elenco, oltre il nome e il cognome del condannato, sono indicati il titolo dell'imputazione e la pena inflitta».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

In merito all'articolo 7 testè approvato, nel quale si fa riferimento generico a disposizioni regolamentari approvate con un regio decreto, propongo di affidare alla sottocommissione che si interesserà del coordinamento il compito di precisare il riferimento stesso, che riguarda il regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo l'articolo 7 testè approvato, il seguente articolo:

Art. 8.

«Nell'articolo 527 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso».

L'articolo 527 del Codice di procedura penale recita: «Il procuratore generale presso la corte d'appello può ricorrere per Cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento»; tale comma rimane immutato. Invece il secondo comma dello stesso articolo recita: «Il procuratore della Repubblica può ricorrere per Cassazione contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate dal tribunale o dal pretore»; questo secondo comma viene soppresso perchè spostandosi la competenza non si dà più luogo a questa norma.

MARTORELLI. Rileggiamo il secondo comma dell'articolo 527.

PRESIDENTE. «Il procuratore della Repubblica può ricorrere per Cassazione contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate dal tribunale o dal pretore».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il pretore non può più ricorrere, mi pare chiaro.

Sarà il procuratore generale a ricorrere contro le sentenze pronunciate dal tribunale o dal pretore.

MARTORELLI. Ma anche il procuratore della Repubblica può impugnare le sentenze. Bisogna precisare la questione.

COCO, *relatore alla Commissione*. Ma il procuratore della Repubblica può fare ricorso solo per Cassazione.

RUFFINO. Si dice, nell'articolo 527 del Codice di procedura penale, che può ricorrere per Cassazione.

TEDESCO TATÒ. È ammesso il solo ricorso per Cassazione.

GALLO. Per le sentenze per le quali il tribunale è giudice di primo grado.

PRESIDENTE. Non esiste più il tribunale giudice d'appello.

MARTORELLI. Non ci sono casi di ricorso per cassazione del tribunale come giudice di primo grado. Non ci sono casi inappellabili, ma casi soltanto ricorribili.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda il pubblico ministero no, ma per l'imputato si, e faccio l'esempio dell'amnistia.

PRESIDENTE. Poichè non esistono più il tribunale e il giudice d'appello questa norma viene a cadere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 aggiunto dal Governo.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo l'articolo 8 testè approvato, il seguente articolo:

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 è sostituito dal seguente:

«La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:

- 1) al pretore quando si tratta di reati punibili con la sola pena pecuniaria;
- 2) al tribunale in ogni altro caso».

Per quanto riguarda questo articolo proporrei il seguente emendamento sostitutivo laddove si dice: «1) al pretore quando si tratta di reati punibili con la sola pena pecuniaria» sostituire le parole: «1) al pretore quando si tratta di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 così come risulta modificato.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 9 testè approvato, il seguente articolo:

Art. 10.

«La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore».

A questo articolo è stato presentato un emendamento, da parte del senatore Ruffino, tendente a modificare il giorno di entrata in vigore del presente provvedimento sostituendo al termine: «novantesimo» il termine: «centovesimo».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 come risulta modificato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea: propongo che l'incarico venga affidato allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire resta conferito al senatore Coco.

I lavori terminano alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO